



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 21 del Registro

data 18-02-2019

OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare di approvazione del Rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto 2017.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 13:00 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

COGNOME E NOME	CARICA RIVESTITA	P	A
SCRAVAGLIERI Carmelo Giancarlo	Sindaco	X	
PAPA Rosalia Rita	Vice- Sindaco	X	
CASTELLI Giuseppe	Assessore	X	
PROIETTO Rosalinda	Assessore	X	
	TOTALE	4	/

Partecipa il Segretario Comunale dr. Filippo Ensabella.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione nr. 23 datata 18-02-2019

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e ss. mm. e ii. ;

DELIBERA

con voti favorevoli espressi dai presenti nelle forme di legge

☒ di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

☐ aggiunte/integrazioni (1)

☐ modifiche/sostituzioni (1)

☒ con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario Comunale verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare di approvazione del Rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto 2017.

Proponente: il Sindaco o l'Assessore

Redigente: il funzionario



PREMESSO che:

- l'art 151, comma 7, del D. Lgs. 18.82000 n. 267 dispone che il rendiconto di esercizio è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- l'art. 227, comma 2, del D. Lgs.,nr. 267/2000 stabilisce che:" 2. Il rendiconto della gestione e' deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta e' messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilita'."
- l'art. 228, commi 1 e 2 del TUEL dispone che:" 1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. 2. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza: a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere; b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato."
- l'art. 11, comma 4, del D.Lgs.nr.. 118/2011, statuisce che:" 4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:
 - a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
 - c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilita';
 - d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
 - e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
 - f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
 - i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
 - j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
 - k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;

l) il prospetto dei dati SIOPE;

m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;

o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalita' previste dal comma 6;

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.”;

- l'art. 11, comma 10, del D.Lgs.nr. 118/2011, statuisce che:”10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), e' facoltativa.” e pertanto non sono riportati con la presente gli Allegati di cui al comma 4 citato, lettere h), j);

- non risultano crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio e pertanto non è riportato con la presente l'Allegato di cui all'articolo 11, comma 3, lettera n, del Dlgs 118/2011);

- l'art. 232 – “Contabilita' economico-patrimoniale”, comma 2 del Tuel, stabilisce che:”2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilita' economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.”

- l'art. 227 - Rendiconto della gestione, comma 3 del Tuel dispone che:” Nelle more dell'adozione della contabilita' economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facolta', prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.”;

- l'Articolo 233 bis -Il bilancio consolidato, comma 3, del Tuel stabilisce che:”3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.”;

- l'art. 227, comma 5, del TUEL statuisce che:” 5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti: a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarita' strutturale; c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

- con atto del Consiglio comunale nr. 19 del 25/07/2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione anno 2017, il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio per il triennio 2017/2019

- è stato approvato con delibera di Giunta comunale N. 02 /2019, del 11/01/2019, il Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2017;

- non è allegata alla presente la delibera relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio del relativo, prevista dall'art. 193, comma 2, del TUEL, in quanto non risulta adottata dall'Ente;

- non è allegata alla presente una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari sostenuti derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge 22 dicembre 2008 nr. 203, in quanto non risultano contratti relativi a strumenti finanziari derivati;

- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 139 del 4.6.2012 ha stabilito che i limiti di spesa di cui all'art. 6 del D.L. 78/2010 sono cumulabili e che quindi la verifica del rispetto della normativa andrà effettuata nel complesso;

- la Corte dei Conti Sezione delle autonomie nell'Adunanza del 20 dicembre 2013, N. 26 /SEZAUT/2013/QMIG, è obbligo degli enti locali il: "...rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.";

- l'art 11, comma 6, lett. j), del D.L 23 giugno 2011 nr. 118, il quale dispone che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustra, tra l'altro, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate e che la predetta informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione;

- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, nr. 2/2016, del 20/01/16 ha enunciato i seguenti principi di diritto: "La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sulla questione interpretativa posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 426/2015/QMIG pronuncia i seguenti principi di diritto: "La disposizione dettata dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede l'inserimento nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto degli enti territoriali anche degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, si conforma ai principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali. Gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente territoriale devono necessariamente tener conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate ovvero del cosiddetto "gruppo amministrazioni pubblica" secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del d.lgs. n. 118/2011. Fermo restando la responsabilità dell'organo esecutivo dell'ente territoriale, tenuto a redigere la relazione sulla gestione allegata al rendiconto e, quindi, ad illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori. L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi....";

- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, nr. 2/2016 ha chiarito che: "5 L'illustrazione in sede di rendiconto della gestione dell'ente territoriale degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti degli enti strumentali e delle società partecipate e controllate si iscrive nell'ambito delle operazioni di consolidamento, che costituisce l'aspetto più rilevante e significativo della novella normativa introdotta dal d.lgs. n. 118/2011. L'art. 11-bis del d.lgs. n. 118/2011 impone agli enti territoriali la redazione del bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo.";

- l'Articolo 233 bis -Il bilancio consolidato, comma 3, del Tuel stabilisce che: "3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.";

- Il Comune di Catenanuova, essendo Ente Locale con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non ha predisposto il Bilancio consolidato esercizio 2017, pertanto non essendo state effettuate le operazioni di consolidamento nei confronti degli enti strumentali e delle società partecipate e controllate non risulta essere tenuto ad illustrare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti di tale enti e società.

- il nuovo principio contabile di competenza finanziaria, previsto dall'allegato nr. 4/2 al D. Lgs. n.118/2011 ha introdotto il nuovo Fondo crediti dubbia esigibilità che ha rafforzato l'obbligo di accantonamento a fondo, sulla base di un metodo matematicamente definito;

- non sono stati segnalati dai Settori comunali debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti a tale data, ai sensi dell'art. 194 del TUEL, come da pertinenti attestazioni rese da ciascuna Responsabile di Settore;

- il Conto del Tesoriere parificato con le scritture dell'Amministrazione comunale;

- l'art. 151, 6° comma del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;

- al rendiconto di esercizio è allegata la Relazione dei Revisori dei Conti, di cui all'art. 239, comma 1, lett d) del medesimo TUEL, il quale dispone che l'Organo di Revisione predispone la Relazione sulla Proposta di Deliberazione consiliare del Rendiconto della gestione e sullo Schema di rendiconto;

SI PROPONE

di richiamare quanto espresso nelle premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale di approvazione del Rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto 2017 consistente:

- nel Conto del Bilancio - Gestione delle Entrate Esercizio: 2017 (Allegato n.8 - Rendiconto della gestione) e Conto del Bilancio - Gestione delle Spese Esercizio: 2017, (Allegato n.8 - Rendiconto della gestione), Equilibri di Bilancio Esercizio: 2017, (Allegato n.8 - Rendiconto della gestione) Quadro Generale Riassuntivo (Allegato n.8 - Rendiconto della gestione) le cui risultanze sono riportate nel quadro seguente:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° Gennaio				335.368,67
RISCOSSIONI	(+)	2.061.787,30	9.934.599,60	11.996.386,90
PAGAMENTI	(-)	2.085.316,18	9.978.149,39	12.063.465,57
Fondo di cassa al 31 Dicembre	(=)			268.290,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			268.290,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.808.091,27	2.231.974,36	6.040.065,63
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.848.425,94	2.062.766,44	4.911.192,38
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			7.080,66
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) (2)	(=)			1.390.082,59

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017		
Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)		852.255,45
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) (5)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		0,00
Fondo perdite società partecipate		117.488,25
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		0,00
Totale parte accantonata (B)		969.743,70
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		289.047,33
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		70.256,32
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		359.303,65
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		61.035,24
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (6)		

- negli allegati stabiliti dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs.n. 118/2011 e dall'art. 227, comma 5, del TUEL:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
- la certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario anno;
- il piano degli indicatori al rendiconto 2017;
- il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di Governo, predisposto ai sensi dell'art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (Allegato "I"), previo parere reso dall'organo di revisione.

di prendere atto che:

- l'art. 11, comma 10, del D.Lgs.n. 118/2011, statuisce che: "10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), e' facoltativa." e pertanto non sono riportati con la presente gli Allegati di cui al comma 4 citato, lettere h), j);
- non risultano crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio e pertanto non è riportato con la presente l'Allegato di cui all'articolo 11, comma 3, lettera n, del Dlgs 118/2011);
- l'art. 232 – "Contabilità economico-patrimoniale", comma 2 del Tuel, stabilisce che: "2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017."
- l'art. 227 - Rendiconto della gestione, comma 3 del Tuel dispone che: "Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.";
- l'Articolo 233 bis -Il bilancio consolidato, comma 3, del Tuel stabilisce che: "3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.";
- di non dover predisporre il bilancio consolidato e pertanto di non essere tenuto a pubblicare l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione

pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, ex art. 227, comma 5, del TUEL;

- il Conto del Tesoriere relativo all'esercizio 2017 parificato con le scritture contabili dell'Ente (Allegato: Conto del Tesoriere);

- non sono stati segnalati dai Settori comunali debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti a tale data, ai sensi dell'art. 194 del TUEL (Allegato: Attestazione inesistenza debiti fuori bilancio);

- della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, nr. 2/2016 ha chiarito che l'illustrazione in sede di rendiconto della gestione dell'ente territoriale degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti degli enti strumentali e delle società partecipate e controllate si iscrive nell'ambito delle operazioni di consolidamento, che costituisce l'aspetto più rilevante e significativo della novella normativa introdotta dal d.lgs. n. 118/2011 e questo Ente, non essendo tenuto per il 2017 alla predisposizione del bilancio consolidato, non è tenuto ad illustrare la verifica degli esiti della verifica dei crediti e debiti l'art 11, comma 6, lett. j), del D.L 23 giugno 2011 nr. 118;

- il Resp. del Settore Economico finanziario ha redatto una relazione sui dati relativi il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (Allegato "Dati relativi al prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione").

SI PROPONE DI DELIBERARE

DICHIARARE l'atto di approvazione della presente proposta deliberativa immediatamente esecutivo.

Proposta di Deliberazione di GIUNTA MUNICIPALE n. 23 del 18.02.2019

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....

Li, 18/2/19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....

Li, 18/2/19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



È copia conforme per uso amministrativo

IL RESPONSABILE

Li,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione e/o per la dovuta conoscenza all'ufficio:

SEGRETERIA DEL SINDACO		SETTORE AMM.VO	
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COM.LE		SETTORE ECON. FINANZ.	
TESORERIA		SETTORE U.T.C.	
		SETTORE SOLID. SOCIALE	
		SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	

Li,

IL RESPONSABILE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi gg. in data

IL MESSO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, 18-02-2019



IL SEGRETARIO COMUNALE

